

- 4) se è chiaro e manifesto che la Commissione Europea ha valutato che non esistono le condizioni sostanziali per adottare misure di emergenza per un alimento o un mangime, confermate poi in seguito da Opinione scientifica dell'EFSA, e tali valutazioni sono state trasmesse allo Stato membro sollecitante in forma scritta, lo Stato membro può continuare a mantenere vigenti le sue misure provvisorie di emergenza e/o rinnovare la vigenza di tali misure di emergenza provvisorie, qualora sia esaurito il periodo provvisorio per cui erano state poste.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).

Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 dalla British Airways plc avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2015, causa T-48/11, British Airways plc/Commissione europea

(Causa C-122/16 P)

(2016/C 191/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (rappresentanti: J. Turner QC, R. O'Donoghue, Barristers, A. Lyle-Smythe, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nei limiti in cui limita la portata dell'annullamento della decisione impugnata della Commissione europea alle conclusioni della British Airways nel ricorso di annullamento iniziale;
- annullare il primo punto del dispositivo della sentenza del Tribunale;
- annullare integralmente la decisione impugnata della Commissione europea; e
- riconoscere alla British Airways la rifusione delle spese relative all'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la British Airways plc chiede l'annullamento parziale della decisione del Tribunale resa il 16 dicembre 2015 nella causa T-48/11, British Airways plc/Commissione europea. Tale sentenza ha annullato parzialmente la decisione della Commissione C(2010) 7694 final del 9 novembre 2010 nel procedimento COMP/39258 — Airfreight, nella parte in cui riguarda la British Airways.

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'applicare la nozione di ultra petita al fine di ridurre le sue azioni, pur avendo esso stesso ritenuto che vi fossero difetti fondamentali di politica pubblica che viziavano totalmente la decisione della Commissione europea. Sollevando una questione di politica pubblica di propria iniziativa e decidendo sulla causa dinanzi a sé su tale base, il Tribunale non si è pronunciato ultra petita; il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nel ritenersi limitato dal principio di ultra petita al momento di decidere sulle conseguenze della sua pronuncia nel dispositivo della sua sentenza.

2. Secondo motivo, in subordine, vertente sul fatto che, anche se si applicasse il principio di *ultra petita*, il Tribunale avrebbe dovuto ritenersi tuttavia libero di — o addirittura tenuto ad — annullare integralmente la decisione impugnata al fine di dare effetto alle sue conclusioni secondo le quali vi era un difetto nella decisione impugnata che violava norme superiori di diritto, ossia i principi di legalità e di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Impugnazione proposta il 27 febbraio 2016 dalla Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-486/11, Orange Polska SA/Commissione europea

(Causa C-123/16 P)

(2016/C 191/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Orange Polska SA (rappresentanti: D.M. Beard QC, A. Howard, barristers, M. Modzelewska de Raad, adwokat, P. Paśnik, adwokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, European Competitive Telecommunications Association

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza;
- annullare integralmente la decisione; in subordine,
- annullare integralmente l'articolo 2 della decisione; o in subordine,
- ridurre l'importo dell'ammenda ivi previsto in misura adeguata; o in subordine,
- rinviare la decisione relativa all'ammenda alla Commissione; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi: il primo motivo verte sulla validità sostanziale dell'accertamento della violazione nella decisione della Commissione impugnata, mentre gli altri due motivi vertono sull'importo dell'ammenda imposta dall'articolo 2 della decisione.

- 1) In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e di ragionamento, non avendo richiesto alla Commissione di provare la sussistenza di un interesse legittimo nel procedere all'indagine e nell'adottare una decisione accertante una violazione relativa alla condotta passata.
- 2) In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso una serie di errori di diritto e/o snaturato gli elementi di prova, in quanto ha confermato la valutazione della Commissione sull'impatto della violazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.